

VARESE. La legge sull'esposizione di Firenze contiene una lezione pratica così utile, degli insegnamenti così peregrini (*Bravo!*), che la Camera potrà valersene utilmente per tutte le esposizioni presenti e future (*Bene!*); io quindi propongo che quella di Firenze abbia la priorità.

VALERIO. Sebbene io consenta in alcuni dei motivi esposti dall'onorevole Varese, pure faccio osservare alla Camera che la discussione sull'esposizione di Firenze gli è molto probabile che abbia ad aver durata assai lunga; onde io credo che sarebbe meglio far precedere la discussione della legge per i fondi necessari all'esposizione di Londra.

Io spero che anche le poche parole che si sono dette in questa seduta varranno ad avvertire coloro che saranno incaricati di disporre dei fondi che voteremo per l'esposizione di Londra, che nella Camera v'ha chi non teme metter avanti la verità per quanto dolorosa possa essere ed a chi parla e alla Camera che la sente.

PRESIDENTE. Chi intende dare la priorità alla discussione della legge per le spese dell'esposizione di Londra, favorista d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RIFORMA POSTALE.

PRESIDENTE. Torniamo alla legge della riforma postale.

« Art. 33. *Depositi di danaro.* — Ognuno può depositare presso qualunque ufficio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale del regno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazione di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire. »

« Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi ufficiali o soldati presenti al corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedano le lire 20. »

« Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo. »

(La Camera approva.)

« Art. 35. L'amministrazione delle poste è mallevadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate. »

« Il valore dei *vaglia* non riscossi nel periodo di tre anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario. »

SALARIS. Domando la parola per proporre un emendamento al secondo alinea di questo articolo.

In questo alinea è detto che il valore dei *vaglia* non riscossi nel periodo di tre anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario.

Io proporrei che, a vece del termine di tre anni, si adotti il termine di cinque anni, e a vece di dire: « dalla data del deposito, » si dica: « dalla data dell'avviso ufficiale dato agli aventi interesse; » e dirò le ragioni che mi hanno fatto venire in questo concetto.

Ricorderà la Camera che, allorquando cadeva in discussione il disposto degli articoli 28 del progetto ministeriale e 29 del progetto della Commissione, una delle ragioni

che fece respingere l'emendamento con cui si voleva imposto all'amministrazione delle poste l'obbligo di rendere avvisati, prima che scadesse il tempo, gl'interessati per ritirare i valori o carte importanti che restarono negli uffici postali, fu la difficoltà di conoscere i mittenti di queste carte o valori.

Si disse appunto che si conosceva bensì dall'indirizzo il nome del destinatario, ma ignoravasi chi potesse esserne il mittente.

Ma ne' *vaglia* postali la cosa è affatto diversa. L'amministrazione delle poste non solo sa il nome del destinatario, ma conosce la persona di colui che spedisce un *vaglia*. Quindi, ove avvenga che il *vaglia* non sia ritirato dal destinatario, è giustizia che sia restituito al mittente, il quale non intende altrimenti spogliarsi di quel valore che in favore di colui cui fu rimesso.

Ora è da ritenersi che in questo caso non si potrebbe dar luogo contro il mittente ad altra prescrizione che alla ordinaria, cioè alla trentennaria; dappoichè con una quinquennale prescrizione potrebbe l'amministrazione postale attribuirsi un valore che sa non appartenere, anzi un valore di cui non ignora il legittimo proprietario.

Se dunque si acconsente che nello spazio d'un solo quinquennio la prescrizione de' *vaglia* si compia, noi dovremo far sì che ciò accada dietro l'eseguimento di alcuni incombenzi per parte della sullodata amministrazione, onde sia nel miglior modo salvo il principio della giustizia e della buona fede.

Non si può rinvocare in dubbio che i *vaglia* postali possono appartenere a due persone: al destinatario, in primo luogo, in favore del quale fu fatto il deposito d'una certa somma; e al deponente o, dirò, a colui che depose la somma presso un ufficio postale perchè fosse consegnata in altro ufficio al destinatario.

Ora è chiaro che, ove la somma depositata non sia ritirata dal destinatario, questa somma resti dovuta al mittente, ossia a colui che ne fece il deposito.

Qual diritto avrebbe l'amministrazione a questa somma? Il diritto di essa nascerebbe dal supposto rifiuto del destinatario e dal supposto abbandono del mittente.

Se il fatto della inesazione può ritenersi come rifiuto per parte del destinatario, non può dirsi lo stesso per parte del mittente, il quale ignora l'inesazione del destinatario; quindi manca affatto il supposto abbandono per parte del mittente, e per ciò stesso mancherebbe il fondamento della prescrizione per parte dell'amministrazione postale.

È giustizia dunque che il mittente o gli eredi siano resi avvertiti che il *vaglia* rimesso non fu dal destinatario ritirato.

Che se dietro quest'avviso non si ritirasse il valore del *vaglia* dal mittente o di lui eredi, non si potrebbe allora che ritenere l'abbandono da loro parte, e quindi sarebbe legittimamente devoluto all'erario.

Si ammetta dunque la prescrizione quinquennale, ma questa decorra dal giorno in cui l'amministrazione avrà reso avvertito il mittente od aventi diritto.

In questo modo saranno salvi i diritti de' mittenti, e l'amministrazione avrà alla scadenza di quel termine giusto titolo ad appropriarsi cotesti *vaglia*.

Credo che il regio commissario e la Commissione accoglieranno questo emendamento, e prego la Camera di votarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone il seguente emendamento:

« Il valore dei *vaglia* non ritirati nel periodo di cinque